



# CITTÀ DI RAGUSA

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 22/12/2020**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO**

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:25 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore		Assente
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

I sottoscritti Dr. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX “Risorse Tributarie” e dott.ssa Concetta Criscione funzionario responsabile dell’IMU, in qualità di responsabile del procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Dpr 62/2013.

**PREMESSO CHE:**

- l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160/2019;

- i commi da 748 a 754 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:

. abitazione principale;

. fabbricati rurali ad uso strumentali;

. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

. terreni agricoli;

. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

. immobili diversi dall’abitazione principale.

- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

**VISTI:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all’applicazione

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**VISTO** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come testualmente riportato *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTO** l'art. 106 comma 3 bis del Decreto-legge n. 34/2020, che ha previsto per l'esercizio 2021 uno slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 31 gennaio 2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., in base al quale le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO:**

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

- che occorre approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019 (nuova disciplina IMU);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e C) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catsatli A/1-A/8-A/9;

**DATO ATTO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce:

COMMA 15. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

COMMA 15-bis. *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;*

**RILEVATO** che è intendimento di questo Ente riservarsi la facoltà di diversificazione delle aliquote imu prevista dal comma 756 della legge 160/2019 sulla base del prospetto non ancora approvato dal MEF, che sarà trasmesso attraverso l'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale;

**DATO ATTO** che è intendimento di questo Ente riservarsi la facoltà di approvare la riduzione delle aliquote già deliberata nell'anno 2020, dettata dalla situazione di crisi economica e sociale derivante dall'emergenza epidemiologica da virus COVID -19 anche per l'anno 2021 sulla base delle eventuali risorse che successivamente saranno destinate ai Comuni ed a copertura dei relativi oneri finanziari;

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

**RITENUTO necessario:**

- **approvare le aliquote IMU**, a decorrere dall'anno 2021, tenendo conto delle disposizioni contenute nelle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

**VISTO** l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

**DELIBERA**

di proporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione

1. di approvare il **prospetto “A” relativo alle aliquote IMU - anno 2021** che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le aliquote IMU hanno effetto, ai sensi del comma 779, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio dell'anno 2021;
3. di dare atto che è intendimento di questo Ente riservarsi la facoltà di diversificazione delle aliquote imu prevista dal comma 756 della legge 160/2019 sulla base del prospetto non ancora approvato dal MEF, che sarà trasmesso attraverso l'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale;
4. di dare è intendimento di questo Ente riservarsi la facoltà di approvare la riduzione delle aliquote già deliberata nell'anno 2020, dettata dalla situazione di crisi economica e sociale derivante dall'emergenza epidemiologica da virus COVID - 19 anche per l'anno 2021 sulla base delle eventuali risorse che successivamente saranno destinate ai Comuni ed a copertura dei relativi oneri finanziari;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

**D E L I B E R A**

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 534 del 15/12/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì